

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Ai Dirigenti centrali e periferici

Roma, 17-12-2003

Messaggio n. 151

OGGETTO: ||Benefici per l'assunzione di disabili ex art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Cumulabilità con altre agevolazioni contributive.||

SOMMARIO: *I benefici per l'assunzione di disabili ex art.13 della legge 12 marzo 1999, n.68 sono cumulabili con altre agevolazioni contributive.*

La legge 12 marzo 1999, n. 68, come noto, ha dettato disposizioni finalizzate a tutelare e favorire il diritto al lavoro dei disabili.

In particolare, al fine di realizzare una concreta "promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro" sono state introdotte, a favore dei datori di lavoro che assumono disabili, riduzioni contributive in misura variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

La citata legge, peraltro, affida alle Regioni e/o Province la concessione dei benefici in oggetto e le necessarie risorse finanziarie sono annualmente ripartite direttamente tra le Regioni.

Con circolare n. [203 del 19 novembre 2001](#), questo Istituto ha fornito le modalità operative per la fruizione dei benefici ex lege n. 68/1999, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro operanti in quelle Regioni che avessero via via sottoscritto l'apposita intesa con l'INPS (1).

Successivamente, con messaggio n. [337 del 27 settembre 2002](#) è stato chiarito che i benefici contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999 devono ritenersi incumulabili - in capo al medesimo lavoratore - con le altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento.

Ciò in considerazione della specialità della legge n. 68/1999, della necessaria unicità del titolo di ogni assunzione, nonché della previsione della copertura dei relativi oneri.

La questione è stata, tuttavia, oggetto di approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Quest'ultimo ha di recente precisato (2) che, "in presenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi e nei limiti stabiliti dalle norme che rispettivamente li contemplano, non sussistono elementi ostativi alla possibilità di ritenere cumulabile - in capo al medesimo lavoratore - il regime di agevolazioni contributive previsto per l'inserimento lavorativo delle persone disabili

con altri regimi di aiuto, concessi a diverso titolo e correlati ad altre forme di incentivazione alla creazione di nuova occupazione, purché per tale via non si ecceda il 100% dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro”.

Saranno successivamente fornite istruzioni in ordine alle modalità operative, cui i datori di lavoro dovranno attenersi per la contestuale fruizione dei benefici ex lege n. 68/1999 e di altre agevolazioni contributive (es: CFL, art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990, ecc.).

IL DIRETTORE CENTRALE
Craca

(1) Al riguardo, si fa presente che ad oggi hanno sottoscritto l'intesa le seguenti Regioni e Province Autonome:

- Valle d'Aosta;
- Marche;
- Veneto;
- Basilicata;
- Toscana;
- Sicilia;
- Emilia Romagna;
- Provincia Autonoma di Trento;
- Liguria;
- Piemonte;
- Molise;
- Campania;
- Lazio;
- Puglia;
- Sardegna;
- Umbria;
- Abruzzo;
- Calabria.

(2) Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Ufficio Legislativo - n. prot. 90655/16/99 del 24 giugno 2003 e nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione - n. prot. 1567/01.12 del 3 dicembre 2003.